

Modifiche ed integrazioni della “Disciplina istitutiva del Centri commerciali naturali in Campania – art. 3, comma 4, legge regionale n. 1 del 2009”.

#### Art. 1

1. Il disciplinare di cui all'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 1 del 2009, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1476 del 18 settembre 2009 è così modificato:
  - a) alla lettera a), comma 2 dell'articolo 2 le parole “prevalentemente” e la parole “in misura non inferiore al settanta per cento degli aderenti” sono soppresse;
  - b) alla lettera b), comma 2 dell'articolo 2 le parole “e che rappresentano almeno il quaranta per cento di quelle” sono soppresse;
  - c) Il comma 3 dell'art. 2 è sostituito dal seguente: “Non è consentito il riconoscimento di nuovi CCN in aree interamente o parzialmente riconosciute di interesse di CCN già dotati di riconoscimento”;
  - d) all'art. 3 aggiungere la lettera f) :”gestire, sulla base di concessioni e/o convenzioni con gli Enti competenti, immobili, aree mercatali, spazi ed aree pubbliche per finalità di sviluppo socio-economico e/o di riqualificazione urbana ed ambientale, ricadenti nel perimetro del CCN”;
  - e) all'articolo 4 comma 1 aggiungere le parole “titolari di attività produttive” tra la parola “giuridici” e la parola “ubicati”;
  - f) all'art. 4 aggiungere il comma 3, che recita”Per area individuata si intende quella delimitata nella planimetria allegata all'istanza di riconoscimento”;
  - g) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: “ b) avere un numero di aderenti non inferiore alle 25 unità per il CCN tematico, mentre per il CCN territoriale il limite minimo di aderenti è di 60 unità per i capoluoghi di provincia e di 40 unità per tutti gli altri comuni e, comunque, per entrambi, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b)”;
  - h) alla fine della lettera c), comma 1, articolo 5 sono aggiunte le parole “riportante, tra l'altro, la dizione Regione Campania”;
  - i) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 *Riconoscimento del CCN*

    1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente articolo, i soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5, presentano istanza al comune sede dell'area territoriale individuata.
    2. Se l'area individuata ricade nel territorio di più comuni limitrofi, l'istanza è presentata al comune su cui insiste il maggior numero di imprese consorziate. Il riconoscimento è effettuato dal comune che ha ricevuto l'istanza, acquisito il parere dei comuni interessati, reso entro 30 giorni dalla data della richiesta.
    3. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
      - a) copia atto costitutivo e statuto del soggetto proponente;
      - b) il piano di sviluppo e di promozione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
      - c) l'elenco dei soggetti giuridici di cui all'articolo 4, corredato dalla dichiarazione di adesione sottoscritta dagli stessi;
      - d) la planimetria dell'area individuata con l'elenco delle vie e delle piazze interessate;
      - e) registrazione del marchio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
    4. Per i CCN, ancora sprovvisti del marchio registrato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è possibile dimostrare l'avvenuto deposito dello stesso presso la competente Camera di Commercio, con riserva di successiva presentazione dell'avvenuta registrazione.
    5. Il comune, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, verificata la sussistenza dei

requisiti previsti dagli articoli 4 e 5, riconosce l'avvenuta costituzione del CCN, dandone comunicazione nei termini di cui alla legge 7 gennaio 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) o nel rispetto del proprio regolamento, al soggetto proponente ed alla competente struttura regionale. Decorso tale termine, l'Amministrazione dovrà comunicare al proponente l'accoglimento o il diniego motivato dell'istanza.

6. Il comune accerta ogni tre anni la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 4 e 5. In caso di accertata carenza dei requisiti, il comune assegna al rappresentante legale del centro commerciale naturale un termine non superiore a 60 gg. per l'integrazione dei requisiti mancanti.
7. Decorsi i termini previsti al comma 6, il comune competente per territorio provvede alla revoca del riconoscimento del CCN, dandone tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.”
8. I CCN già in possesso di riconoscimento possono successivamente ampliare l'area individuata, inoltrando istanza di autorizzazione nei limiti dei criteri fissati all'articolo 2, secondo le modalità previste negli articoli 4,5 e 6 e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del presente disciplinare.”

i) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 *Elenco regionale dei CCN*

1. L'elenco dei CCN costituiti in Campania, istituito dalla competente struttura regionale che provvede, altresì, al relativo aggiornamento, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
2. L'inclusione nell'elenco previsto al comma 1 costituisce, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, condizione per l'accesso ad eventuali agevolazioni.”

l) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 *Iscrizione nell'elenco regionale dei CCN*

1. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 7 decorre dalla data di comunicazione, effettuata dal Comune, dell'avvenuto riconoscimento del CCN.
2. L'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, ha solo fini statistici e di pubblicità, fermo restando quanto disposto all'articolo 7, comma 2”.

m) Dopo l'articolo 9 è aggiunto l'articolo 10 “Azioni di formazione professionale” che recita: “I CCN possono essere destinatari di misure di promozione e di finanziamento che, nell'ambito delle finalità e degli strumenti previsti dal Contratto Campania del 24 ottobre 2011 e con il coinvolgimento dei CAT e degli Enti Bilaterali del commercio, turismo, servizi ed artigianato e gli Enti di formazione accreditati presso la Regione Campania, sostengano ed incentivino interventi di formazione professionale, da attuarsi in una logica di integrazione tra le imprese e finalizzati al miglioramento delle competenze delle risorse umane, anche mediante percorsi e stages/tirocini formativi, al fine di incrementare il livello di produttività e di competitività delle imprese aderenti ai CCN”;

n) Gli articoli 10 (Disposizioni finali) e 11 (Entrata in vigore) del disciplinare vigente diventano rispettivamente 11 e 12;